



**TRIBUNALE DI MATERA**  
**SEGRETERIA-PRESIDENZA**

Tel.0835/343224-225-226

N. *966* PROT.  
Risposta a nota n.

Matera, 14.4.2016

**OGGETTO:** Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - art.54 D.Lgs 27/2000 e D.M. 26.3.2001 -art.165 C.P. art.186 co.9 bis e 87 co.8 bis CdS.

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale	M A T E R A
AL Sig.presidente della sezione penale	SEDE
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati	M A T E R A
All'Ufficio Esecuzione Penale Esterna Via Dei Mille	P O T E N Z A
Funzionari area penale: Sig.ra Bruna Carbellano	
Sig.ra Filomena Liuzzi	S E D E
Giudice di Pace	MATERA
Giudice di Pace	PISTICCI
Sig.ra Luisa Lacanna	S E D E

(per la pubblicazione sul sito)

Per quanto di rispettiva competenza, in allegato rimetto copia della convenzione tra il Tribunale di Matera ed la Provincia di Matera, sottoscritta in data 13.4.2016.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(dr.ssa *Filomena* PERRONE)

# TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA

e

## PROVINCIA DI MATERA

### SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

#### PREMESSO

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e — in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Tribunale in composizione monocratica possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

#### CONSIDERATO

che la Provincia di Matera rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo ed intende promuovere l'applicazione delle norme sopra indicate,

#### SI STIPULA

la seguente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Gaetano Catalani Presidente del Tribunale di Matera, giusta delega di cui in premessa ed la provincia di Matera nella persona del Presidente Dott. Francesco De Giacomo

## **CONVENZIONE**

### **ART. 1**

#### **Attività da svolgere**

L'amministrazione provinciale si impegna a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino, nella misura non superiore a n. **cinque** unità contemporaneamente, la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

L'amministrazione provinciale specifica che presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, secondo la specifica professionalità o le attitudini del soggetto:

- in via prioritaria nel campo della sicurezza e della educazione stradale;
- in altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.


### **ART. 2**

#### **Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività, è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.



### **ART. 3**

#### **Coordinatori delle prestazioni**

I soggetti indicati dall'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

sono: sig. Canuso Mario.

L'amministrazione provinciale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

### **ART. 4**

#### **Modalità di trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'amministrazione provinciale si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 4 commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo.

L'amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

### **ART. 5**

#### **Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali**

E' fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

### **ART. 6**

#### **Violazione degli obblighi**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

**ART. 7**

**Relazione sul lavoro svolto**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**ART. 8**

**Risoluzione della convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

**ART. 9**

**Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata di quattro anni a decorrere dalla firma della presente ed è rinnovabile.

Matera, 13 aprile 2016

Tribunale di Matera  
IL PRESIDENTE



Provincia di Matera  
IL PRESIDENTE